SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

(32ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonchè pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento » **(1075)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 537, 539, 540, 541
ARNONE 538
BALBO 539
DEL PACE 538
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 538, 539, 540, 541

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arnone, Balbo, Benaglia, Benedetti, Brugger, Cagnasso, Del Pace, Lombardi, Marcora, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

A norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, intereviene il senatore Vignola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri.

CAGNASSO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonchè pagamento del grano distribuito ai danneggiati del terremoto dell'agosto 1962 nelle provincie di Avellino e Benevento » (1075)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio

di oliva dell'ammasso volontaria, di produzione 1963, 1964 e 1965, nonchè pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal tertemoto dell'agosto 1962 nelleprovincie di Avellino e Benevento ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente la discussione del provvedimento fu rinviata per alcune riserve da me poste. Ora tali riserve possono essere superate in quanto — pur non essendo stato chiesto alla Corte dei conti il parere preventivo circa le modalità cui la rendicontazione da parte della Federconsorzi si sarebbe dovuta attenere — le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 possono essere considerate sufficienti al riguardo. Pertanto proporrei di approvare senz'altro il disegno di legge, però sottolineando l'opportunità che in generale si provveda sempre alla più ampia rendicontazione per quanto riguarda gli oneri di finanziamento.

A tale proposito, anzi, dato il ritardo con cui il disegno di legge viene approvato rispetto alla sua presentazione, desidero far presente che occorrerà provvedere alla modifica del finanziamento richiesto dall'articolo 1.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.*

Il disegno di legge in esame non ha alcun riferimento con le questioni relative agli ammassi obbligatori effettuati per conto dello Stato sui quali si riferisce con appunto a parte.

Il provvedimento riguarda invece la commercializzazione dell'olio di oliva che i produttori hanno conferito agli ammassi volontari per i quali nessun onere è posto a carico dell'Erario.

La Comunità economica europea in attesa della regolamentazione del mercato delle materie grasse entrata poi in vigore il 1° novembre 1966, ha ritenuto opportuno intervenire facendo gravare la relativa spesa sul FEOGA al fine di sollevare i produttori delle perdite verificatesi a seguito dei minori ricavi conseguiti dalla vendita dell'olio.

Le somme necessarie ad eliminare le coperture bancarie sono state messe a disposizione dalla Comunità con apposita risoluzione sin dal 1968 dopo aver esaminato la prevista documentazione.

Provvedere pertanto al ripianamento dei suddetti oneri costituisce un preciso obbligo del nostro Paese.

D E L P A C E . Abbiamo già espresso la nostra opinione sul disegno di legge, e le precisazioni offerteci stamani, prima dal Presidente e poi dal rappresentante del Governo, nulla tolgono alle nostre argomentazioni: rimane sempre il fatto che si decide la liquidazione delle spese in questione dieci, otto, sette anni dopo che sono state effettuate; e nessuno di noi ha mai parlato di ammasso obbligatorio, tanto è vero che segnalammo come fossero stati necessari tre decreti-legge successivi, nel 1963, nel 1964 e nel 1965, per autorizzare l'ammasso volontario ed incaricare la Federconsorzi della sua esecuzione. È veramente strano che per un disavanzo di contabilità di circa 260 milioni accumulatosi in quegli anni (e bisogna dire che se le aste fossero state fatte a tempo e luogo certamente quel disavanzo non si sarebbe verificato, o almeno non si sarebbe verificato in quella misura) non si sia provveduto che nel 1970, con un disegno di legge che poi viene discusso nel 1971; tanto più che nel frattempo, con l'aggiungersi degli interessi passivi, finirà che si dovranno sborsare 3 miliardi per ripianare un disavanzo di 260 milioni.

Ecco il motivo per cui non possiamo votare a favore di un provvedimento del genere. Non faremo nulla perchè esso non venga approvato, poichè ci rendiamo conto della necessità di risolvere la questione; ma risulti chiaramente che questa è la dimostrazione di come il nostro Ministero risolve i problemi e si gettino via i soldi dello Stato.

Quanto alla Corte dei conti, era inevitabile che eseguisse gli accertamenti e dichiarasse che si è in regola... Ma si tratta di una regola per cui, ripeto, 260 milioni dovremo pagarli circa 3 miliardi.

A R N O N E . Le nostre perplessità non sono del tutto fugate, ma le dichiarazioni del Presidente e del Sottosegretario ci inducono a prendere in considerazione la possibilità di approvare oggi stesso il disegno

di legge, purchè lo stesso Presidente mantenga l'impegno di sollecitare la puntuale esibizione dei rendiconti da parte degli enti in questione. In sostanza raccomandiamo che detti provvedimenti, d'ora in poi, perchè possano essere approvati, siano preceduti dal dovuto accertamento degli organi competenti.

B A L B O . Anch'io posso condividere le critiche mosse al metodo, ma sono dell'opinione che non approvando il disegno di legge complicheremmo maggiormente la situazione. Dobbiamo procedere ad una rapida approvazione proprio per porre termine all'onerosità degli interessi passivi.

P R E S I D E N T E . Secondo quanto si legge nell'ultima relazione della Corte dei conti devono ancora essere presentati 3.000 rendiconti e, complessivamente, come risulta dalla relazione del Governatore della Banca d'Italia, si supereranno i 1.000 miliardi di addebito.

Durante i primi Governi di centro-sinistra, quando l'addebito ammontava a circa 800 miliardi, è stato fatto un tentativo di ripiano che però non ha ottenuto i risultati sperati; ora, io mi chiedo se, in attesa della nuova e importante operazione finanziaria di ripiano, il Ministero non possa accelerare almeno una parte delle rendicontazioni minori per allegerire, anche di poco, la situazione. Da una parte abbiamo il vecchio problema degli ammassi per il quale è ancora in piedi la vertenza sui modi stessi della rendicontazione, dall'altra abbiamo tutta una serie di operazioni in atto che continuano a maturare interessi, aggravando in tal modo la situazione debitoria dello Stato nei confronti della Banca d'Italia. Ripeto, potremmo, dunque, invitare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad accelerare quelle rendicontazioni che non siano vincolate a difficoltà di ordine politico (mi riferisco alla questione degli ammassi passati) per interrompere l'emorragia degli interessi passivi.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero prima di tutto precisare che non vi sono difficoltà di ordine politico, ma soprattutto di ordine finanziario.

Inoltre, ho voluto approfondire la questione delle gestioni di ammasso obbligatorio.

I Consorzi agrari provinciali, quali Enti gestori degli ammassi fino alla campagna 1961-62, hanno trasmesso al Ministero della Agricoltura e delle foreste tutti i rendiconti. Il numero di detti elaborati contabili relativi al periodo 1944-45 — 1961-62 è di n. 3.696. Di questi n. 2.464 sono stati già definiti; ne restano da trasmettere alla Corte dei conti n. 1.232. A tale adempimento si potrà provvedere non appena saranno stanziati in bilancio i fondi occorenti ad eliminare la scopertura.

Per lo stesso periodo, la Federazione italiana dei consorzi agrari ha reso n. 34 rendiconti; la presentazione degli altri 8, per i quali la Federconsorzi ha sollevato eccezioni per questioni inerenti ad alcune spese, è stata sollecitata anche recentemente.

Comunque, i rendiconit della Federconsorzi potranno essere inviato alla Corte dei conti solo dopo aver definito tutti quelli relativi al movimento del prodotto e resi dai Consorzi agrari, in quanto questi ultimi rendiconti costituiscono gli elementi indispensabili per il controllo dei primi.

Allo stato attuale pertanto debbono essere resi alla Corte dei conti solamente numero 1.274 rendiconti.

Le norme legislative che hanno regolato la materia sino alla campagna 1953-54 ed i limitati stanziamenti di bilancio hanno consentito la definizione e la conseguente trasmissione alla Corte dei conti soltanto di una parte dei rendiconti presentati.

È da rilevare che per le campagne 1954-55 e successive mancano tuttora le disposizioni che, ponendo gli oneri a carico dello Stato, consentono di trasmettere i relativi rendiconti alla Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, onorevole Sottosegretario, della sua dichiarazione informativa: le chiedo, inoltre, se il suo Ministero ha raggiunto un accordo con il Tesoro per la rettifica delle cifre previste agli articoli 1 e 5, onde effettuare il completo ripiano del debito.

SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura ele foreste.* Il Tesoro ha autorizzato ad apportare emendamenti al testo in questo senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discusione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

NORME PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE SUBITE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA DELL'AMMASSO VOLONTARIO DI PRODUZIONE 1963, 1964 E 1965

Art. 1.

È autorizzata la spesa, entro un limite massimo di lire 2.400 milioni, per far fronte alle perdite subìte dalle gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva delle campagne 1963-64, 1964-65, 1965-66, svoltesi ai sensi dei provvedimenti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, numero 454.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire alle parole « lire 2.400 milioni », le altre « lire 2.820 milioni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'accertamento ed al riconoscimento delle perdite di gestione previste dal precedente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con propri decreti da sottoporre al controllo della Corte dei conti, sulla base dei rendiconti presentati dalla Federazione italiana dei consorzi agrari cui sono state affidate le gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva.

Tali rendiconti, compilati in conformità alla documentazione presentata per ottenere la liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, devono riportare analiticamente i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, nonchè i contributi erogati dallo Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai rendiconti debbono essere allegati gli estratti di conto bancari successivi ai periodi per i quali sono stati liquidati i contributi concessi ai sensi del citato articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Detti estratti di conto bancari debbono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere riferiti a quattro mesi successivi a tale data.

(*È approvato*).

Art. 4.

Dopo la registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di accertamento e di riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della presente legge, al pagamento delle perdite di gestione accertate con i decreti medesimi nonchè degli interessi maturati successivamente alla data cui si riferiscono i rendiconti.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'onere di lire 2.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con un prelevamento, di pari importo, dal conto di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - contributo del FEOGA, in base al regolamento n. 130/66/CEE, per rimborso spese sostenute in favore della

produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Così come all'articolo 1, anche al primo comma dell'articolo 5 la cifra di lire 2.400 milioni va sostituita con l'altra 2.820 milioni.

Di conseguenza, il Governo propone la seguente nuova dizione di tale comma:

« All'onere di lire 2.820 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si farà fronte, quanto a lire 2.400 milioni, con un prelevamento, di pari importo, dal conto di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - contributo FEOGA, in base al regolamento n. 130/66/CEE, per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva » e, quanto a lire 420 milioni, con un prelevamento di pari importo dal conto di Tesoreria intestato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - gestione importazione cereali esteri ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5 proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

CAPO II

NORME PER IL PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO AI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962 NELLE PROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO

Art. 6.

È approvato il prelevamento dalla gestione cereali esteri di quintali 9.996,95 di grano, distribuito gratuitamente, tramite le prefetture di Avellino e di Benevento, alle popolazioni di dette province danneggiate dai movimenti tellurici dell'agosto 1962.

Il grano prelevato sarà pagato alla gestione cereali esteri dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 7.260 al quintale per l'importo complessivo di lire 72.577.857 in base a fatture emesse dall'ente gestore, vistate dai prefetti di Benevento e di Avellino.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alla spesa di lire 72.577.857, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con l'entrata proveniente dal versamento in tesoreria di corrispondente importo, da prelevarsi dalle disponibilità della gestione d'importazione per conto dello Stato dei cereali e loro derivati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A nome del Ministero del tesoro propongo il seguente emendamento sostitutivo del primo comma di tale articolo al fine di migliorarne la dizione:

« Alla spesa di lire 72.577.857, prevista dall'articolo 6, si farà fronte con un prelevamento, di pari importo, dal conto di Tesoreria intestato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - gestione importazione cereali esteri ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento letto dal sottosegretario Silvestri.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI